GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 25 luglio 1923** — **Numero 174**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'Estero (Paesi dell'Unione postale	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60*. — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20.* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. . . . . L. 2.00 | per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 | spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli Avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 28 giugno 1923, relativo a norme tecniche sulle caldaie e sui recipienti di vapore, pubblicato a pag. 5279 della *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio corrente, n. 160, all'art 2, pag. 5280, e precisamente nella penultima riga, dov'è detto: ad una pressione doppia di quella normale di lavoro « o » una visita interna, deve leggersi: ad una pressione doppia di quella normale di lavoro « e » una visita interna, ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1525.
Costituzione del Consiglio di amministrazione presso il riparto di carri armati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del R. esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa del personale e del materiale del riparto di carri armati è costituito un Consiglio d'amministrazione composto:

del comandante del riparto di carri armati, presidente;

del comandante del deposito, relatore;

dell'ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Quando, per eventuali circostanze, il Consiglio non possa essere costituito, l'amministrazione è concentrata nell'ufficiale presente più elevato in grado o più anziano, con le norme di cui all'art. 6 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - A. DIAZ - A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1526.
Costituzione del Consiglio d'amministrazione presso ciascun raggruppamento trasporti di Corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 14 settembre 1920, n. 1734, che istituisce due Consigli d'amministrazione per la gestione del personale e del materiale automobilistico militare;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del R. esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la gestione economica ed amministrativa del personale, del materiale (compreso quello automobilistico) e dei quadrupedi dei raggruppamenti trasporti di Corpo d'armata, è costituito presso ciascuno di essi un Consiglio d'amministrazione composto:

del comandante del raggruppamento, presidente;

del comandante del deposito, relatore;

del comandante del gruppo automobilistico e del comandante del gruppo treno, membri;

dell'ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Nella temporanea assenza del comandante del raggruppamento la presidenza sarà assunta dall'ufficiale, facente parte del Consiglio, di maggior grado od anzianità.

Il direttore dei conti, nelle sue assenze, sarà sostituito dall'ufficiale che verrà designato dal comandante del raggruppamento.

Art. 2.

Il primo Consiglio d'amministrazione istituito col Regio decreto 14 settembre 1920, n. 1734, cesserà la sua gestione e rimarrà in funzione solo come ufficio stralcio fino alla liquidazione delle sue pendenze ed alla resa delle contabilità.

Art. 3.

Il secondo Consiglio d'amministrazione istituito col suindicato R. decreto del 14 settembre 1920 provvederà all'amministrazione del personale e del materiale automobilistico della Direzione centrale automobilistica e degli enti da essa direttamente dipendenti sino a quando non sarà disposto per la sua soppressione dal Ministro della guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - A. DIAZ - A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 23 giugno 1923, n. 1528.
Approvazione del regolamento per il Fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 110 della legge 13 agosto 1922, n. 1146, portante modificazioni alle disposizioni vigenti nella riscossione delle imposte dirette;

Veduto il decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, modificato con R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1479, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento contenente le norme per il Fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, nel testo annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

T. ROSSI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regolamento per la previdenza a favore degli impiegati esattoriali.

Art. 1.

Il contributo del 10 per cento stabilito dall'art. 110 della legge 13 agosto 1922, n. 1146, è liquidato sugli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caroviveri, degli impiegati esattoriali esclusi quelli assunti in via saltuaria e straordinaria.

Tale contributo è versato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a cura dell'esattore, salvo il diritto di rivalsa a norma di legge.

La Cassa terrà in evidenza in apposito fondo denominato « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie delle imposte » tanto i contributi di cui al primo comma, come le pensioni e gli assegni liquidati a norma del presente regolamento; nei casi preveduti dagli articoli 6 e 14, dai contributi del 10% versati per l'inscritto sarà separata la quota per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia a norma del penultimo comma dell'art. 110 sopra citato.

Nei successivi articoli si intenderanno sotto la denominazione di « stipendi » tutti gli emolumenti sopraindicati che dànno luogo a versamento del contributo, e sotto la denominazione di « Fondo speciale » il fondo di previdenza di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il versamento del contributo di cui al precedente articolo deve essere fatto alla Cassa nazionale a periodi trimestrali posticipati, mediante elenchi dai quali risultino le variazioni verficatesi du-

rante il trimestre tanto fra il personale come nella misura degli stipendi; la trattenuta della quota a carico degli impiegati dovrà però essere fatta dall'esattore ai periodi di pagamento degli stipendi, assegni ed altre indennità.

Art. 3.

Non sono inscritti al fondo speciale coloro che vengono assunti in servizio per la prima volta, dopo la entrata in vigore del presente regolamento in età superiore a 55 anni se uomini e 50 se donne. I versamenti fatti a favore di questi impiegati, dopo prelevati — ove ne sia il caso — i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a norma del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, modificato dal decreto legge 27 ottobre 1922, n. 1479, verranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti dei decreti legge medesimi.

Art. 4.

E' data facoltà al personale in servizio al 1° gennaio 1923 ed a quello che avendo prestato servizio in passato, riassumesse eventualmente servizio presso le esattorie delle imposte nei primi cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, di riscattare gli anni di servizio anteriormente prestati in uffici contemplati dalla legge 13 agosto 1922, n. 1146 e fino al massimo di anni dieci, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione predetta o dall'assunzione in servizio se posteriore.

Il capitale di riscatto è calcolato in tante quote pari all'11% dello stipendio percepito al 31 dicembre 1922, ragguagliato ad anno quanti sono gli anni di servizio da riscattare. Detto capitale può essere versato in una sola volta ed anche ratealmente in un periodo non superiore a cinque anni colle modalità che verranno stabilite dalla Cassa nazionale. Nel caso di versamento rateale, oltre al capitale dovrà essere corrisposto l'interesse composto scalare al tasso del 5 per cento dal 1° gennaio 1923 alla data di versamento.

Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si trovavano inscritti alla Cassa nell'assicurazione facoltativa od obbligatoria, i versamenti risultanti dal libretto di inscrizione coi relativi interessi composti al 3.50 per cento e quelli risultanti dalle tessere saranno computati in conto del capitale di riscatto o trasferiti rispettivamente dal fondo assicurati facoltativi o dal fondo assicurati obbligatori al fondo speciale.

Art. 5.

Se un inscritto al fondo speciale, si trovi contemporaneamente in altro rapporto d'impiego che importa l'obbligo dell'assicurazione a norma dei decreti legge 21 aprile 1919, n. 603 e 27 ottobre 1922, n. 1479, i relativi contributi obbligatori versati seguiranno le norme dell'assicurazione obbligatoria secondo i detti decreti fino ad un importo quindicinale che, cumulato con il contributo obbligatorio compreso nel 10% di cui all'art. 1, non superi il contributo obbligatorio della più alta classe di stipendio; l'eventuale eccedenza seguirà le norme dell'assicurazione facoltativa di cui agli stessi decreti legge.

Art. 6.

Il diritto a liquidare la pensione è conseguito dagli addetti alle esattorie delle imposte quando si trovino in uno dei seguenti casi:

a) siano riconosciuti invalidi a qualunque servizio ed abbiano almeno dieci anni di inscrizione al fondo, dei quali almeno cinque effettivi;

b) qualunque sia il periodo di inscrizione al fondo, qualora siano riconosciuti invalidi per causa di servizio;

c) abbiano almeno 40 anni, se uomini e 35 se donne, di inscrizione al fondo effettivi o riscattati;

d) abbiano compiuti 65 anni di età se uomini e 60 se donne con almeno 20 anni di inscrizione al fondo effettivi o riscattati.

Il diritto a liquidare la pensione, per coloro che avevano l'obbligo dell'assicurazione a norma dei decreti-legge 21 aprile 1919, numero 603 e 27 ottobre 1922, n. 1479, può essere conseguito quando siano raggiunte le condizioni per liquidarla a norma di detti decreti legge prima che si siano verificate le condizioni sopraindicate: in tale caso si applicano a loro favore le disposizioni del successivo art. 14.

Art. 7.

Quando la liquidazione della pensione ha luogo nei casi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo, la misura di essa è calcolata sulla base delle seguenti percentuali sugli stipendi effettivi percepiti dall'assicurato e da una quota fissa; e cioè:

a) il 2.50 per cento dell'importo totale degli stipendi assoggettati a contributo percepiti durante i primi 10 anni di inscrizione al fondo o riscattati;

b) l'1.25 per cento dell'importo totale degli stipendi percepiti dopo il decimo anno di inscrizione al fondo o riscattato;

c) una quota fissa di L. 100 annue od una quota di L. 3 per ogni anno di inscrizione al fondo o riscattato e fino al massimo di altre L. 100.

Art. 8.

Se la pensione è liquidata per invalidità dopo almeno 20 anni di effettiva inscrizione al fondo o per invalidità contratta per cause di servizio, la misura della pensione stessa non potrà essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi conseguiti nell'ultimo triennio precedente la cessazione del servizio; l'eventuale incremento è concesso solo nel caso in cui al momento della liquidazione non sia superata l'età di 65 anni se uomini e 60 se donne.

Art. 9.

La invalidità è definita come per l'assicurazione obbligatoria e deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire apposito formulario. La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata da medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità che possa sorgere fra l'impiegato, l'ufficio da cui dipende e la Cassa nazionale, sarà definita da tre medici di cui due designati dalle parti ed il terzo di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale.

Art. 10.

Quando un inscritto al fondo speciale muoia per causa di servizio o dopo almeno 10 anni di inscrizione al fondo, ivi compresi eventualmente gli anni di servizio riscattati, ma non oltre sei mesi di effettiva inscrizione; oppure muoia dopo aver liquidata la pensione, purchè in tal caso il matrimonio sia stato contratto prima della liquidazione della pensione, ha diritto ad una pensione la vedova quando non sia stata pronunciata o non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'inscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole ancorchè postuma di matrimonio più recente, o la morte sia dovuta a cause di servizio.

Quando un inscritto o pensionato alla sua morte non lasci vedova o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto alla pensione si riversa cumulativamente sugli orfani minorenni legittimi o legittimati escluse le figlie maritate anche se minorenni.

In caso di morte di una donna inscritta al fondo che abbia dieci anni di inscrizione con oltre sei mesi di inscrizione effettiva, ha diritto alla pensione il marito purchè inabile al lavoro ed al cui mantenimento provvedeva la moglie defunta. In mancanza del marito o quando questi non abbia diritto alla pensione di reversibilità, questa spetta ai figli minorenni della inscritta al fondo e alle figlie minorenni e nubili, anche se vivente il padre.

Art. 11.

La pensione alla vedova od agli orfani minorenni nei casi previsti dall'articolo precedente è stabilita nella metà della pensione che sia stata liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato in corrispondenza ai contributi versati, calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7.

Quando la quota mensile della pensione risulti inferiore a 50 lire, è elevata a tale misura per i primi sei mesi dopo la morte dell'inscritto.

Nel caso che entrambi i genitori fossero inscritti al fondo, spetta ai figli minorenni o figlie minorenni e nubili, orfani di essi, una pensione pari alla metà della pensione più elevata e liquidabile ai genitori al momento della morte, calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7; se i figli minorenni sono più di due la pensione è aumentata di una quota per ciascun figlio oltre i due, pari al 10 per cento della pensione sopra specificata e fino all'intero ammontare di essa.

Art. 12.

Se la morte dell'inscritto avviene prima che siano trascorsi 5 anni dalla inscrizione al fondo effettiva o riscattata spetta alla vedova od ai figli minorenni un assegno di L. 50 mensili per sei mesi. Eguale assegno spetta al marito invalido al lavoro od ai figli minorenni di un'inscritta al fondo speciale.

Nel caso di morte di un inscritto dopo trascorsi cinque anni di inscrizione al fondo effettiva o riscattata, ma prima, che siano raggiunti i dieci con almeno sei mesi di inscrizione effettiva, indipendentemente all'assegno temporaneo sopra indicato spetta alla vedova od ai figli minorenni, una indennità per una volta tanto pari ai quattro decimi di tutti i contributi versati per l'inscritto. Eguale indennità spetta al vedovo di un'inscritta inabile al lavoro se al suo mantenimento provvedeva l'inscritta; o, in mancanza del vedovo oppure se questi non ha diritto all'assegno, ai figli minorenni della inscritta al fondo.

Art. 13.

Il personale che cessa definitivamente dal prestare servizio presso esattorie delle imposte prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare la sua contribuzione al fondo, facendone dichiarazione entro tre mesi della cessazione del servizio e versando un contributo annuo pari al 10 per cento degli stipendi percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio.

In tal caso nella liquidazione della pensione avrà diritto alla quota fissa di L. 100, indicata nella lettera c) dell'art. 7, qualora sia stato effettivamente inscritto al fondo per almeno dieci anni od abbia continuato ad essere assicurato obbligatorio anche dopo la cessazione del servizio presso esattorie; avrà diritto alla quota di L. 3 annue indicata nello stesso articolo, qualora conservi le condizioni di assicurato facoltativo con diritto a concorso dello Stato.

Se il personale, che intende valersi della facoltà, di cui al primo comma del presente articolo, abbia od acquisti la qualità di assicurato obbligatorio, i contributi obbligatori risultanti dalle tessere a lui intestate, se corrisposti dal suo datore di lavoro a norma del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, potranno essergli computati in conto contributo da versarsi al fondo.

Le persone o gli enti che cessano dal gestire in appalto esattoria delle imposte possono continuare a favore del proprio personale, anche se assunto posteriormente, la inscrizione al fondo in base al presente regolamento, continuando il versamento del contributo di cui all'art. 10 della legge 13 agosto 1922, n. 1146.

Art. 14.

Il personale che cessa definitivamente dal prestare servizio presso esattorie delle imposte prima di aver conseguito diritto a pensione e non intende valersi della facoltà concessa dal precedente art. 13, ha diritto che siano a lui accreditati i sette decimi di tutti i contributi per lui corrisposti agli effetti del comma seguente. Uguale diritto spetta a coloro, che dopo aver usato della facoltà concessa dall'art. 13 sospendono in qualunque momento il versamento del contributo o ritardano detto versamento di oltre un mese dalla rispettiva scadenza.

Per coloro che al momento della cessazione del servizio abbiano l'obbligo di assicurazione a norma dei decreti legge 21 aprile 1919, n. 603 e 27 ottobre 1922, n. 1479, dall'importo dei sette decimi di tutti i contributi versati di cui al precedente comma, sarà dedotto il contributo obbligatorio che verrà registrato colle norme dei decreti legge citati; la differenza sarà accreditata come unico versamento facoltativo nel momento in cui l'inscritto cessi dal servizio. Per coloro che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria l'intero ammontare sarà accreditato come versamento facoltativo, nel modo indicato. La inscrizione nell'assicurazione facoltativa, ove non sia fatta dichiarazione in contrario, seguirà nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 15.

Gli inscritti al fondo od a loro favore gli uffici da cui dipendono, hanno facoltà di eseguire versamenti unici od annuali alla Cassa in eccedenza al contributo del 10 per cento sullo stipendio, stabilito dall'art. 110 della legge 13 agosto 1922, n. 1146. Tali versamenti verranno accreditati nell'assicurazione facoltativa, ruolo contributi riservati, e daranno luogo ad una liquidazione supplementare distinta da quella contemplata nel presente regolamento.

Art. 16.

Nel caso in cui le aziende esercenti esattorie delle imposte anteriormente al 1° gennaio 1923 abbiano provveduto alla previdenza del proprio personale mediante fondi o casse speciali o polizze vincolate di assicurazione sulla vita, possono ottenere l'esonero dagli obblighi derivanti dal presente regolamento, facendone domanda al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro non oltre il 30 giugno 1923 e purchè il trattamento, a giudizio del Ministero predetto, non sia nel suo complesso inferiore a quello stabilito col presente regolamento.

Il Ministero è in facoltà di lasciare il precedente trattamento di previdenza, anche se inferiore a quello del regolamento, nei riguardi di coloro che dal passaggio al fondo speciale potrebbero risentirne pregiudizio, salvo il versamento alla Cassa nazionale in conto assicurazione facoltativa dell'eventuale eccedenza del contributo del 10 per cento.

Art. 17.

I dipendenti da aziende, che provvedono al trattamento di riposo come all'art. 16, hanno singolarmente facoltà di chiedere il passaggio con inscrizione al fondo speciale presso la Cassa nazionale, o che dal contributo per la previdenza sia prelevato il 10 per cento sullo stipendio per la inscrizione al fondo; a meno che l'ordinamento tecnico del fondo di previdenza dell'azienda, a giudizio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro non consenta tale prelievo.

Quando la domanda di passaggio sia presentata da almeno i due terzi del personale dipendente dell'azienda, ed il Ministero lo ritenga possibile, è resa per l'azienda obbligatoria la inscrizione al fondo speciale di tutto il personale nuovo assunto dopo il 1° gennaio 1923. Il fondo o cassa presso l'azienda continuerà a funzionare per il personale assunto prima di quella data che non abbia fatto domanda di passaggio.

Le quote di competenza sulle attività del fondo o cassa per il personale che ha ottenuto il passaggio, saranno versate alla Cassa nazionale e destinate al fondo speciale fino a concorrenza del capitale di riscatto; l'eventuale differenza seguirà le norme dell'assicurazione facoltativa.

Coloro che fanno domanda di passaggio alla Cassa e per i quali fu provveduto alla previdenza mediante polizza di assicurazione sulla vita, possono ottenere che la polizza sia, se possibile, riscattata ed il capitale destinato in tutto o in parte al riscatto di anni di servizio arretrati; o sia liberata vincolando a favore della Cassa il capitale o la rendita liquidabile, di cui sarà tenuto conto nel calcolo del capitale per anni di servizio arretrati.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

E' facoltativa la inscrizione al fondo per coloro che al 1° gennaio 1923 hanno superata l'età di 55 anni se uomini e 50 se donne, ma non rispettivamente quella di 60, purchè risultino in servizio da almeno dieci anni presso esattorie o presso aziende esercenti le stesse, e siano riscattati gli anni di servizio dopo compiuti 50 anni. Per il riscatto saranno seguite le norme indicate all'art. 4.

La domanda per ottenere la inscrizione al fondo deve essere presentata alla Cassa nazionale entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Per coloro che si valgono della facoltà concessa dal presente articolo, il periodo di effettiva inscrizione al fondo di cui all'articolo 6, lett. *a*), è limitato ad un anno.

Art. 19.

Alla fine di ciascun esercizio sarà accreditata al fondo speciale una quota degli interessi che la Cassa ricava dall'impiego di tutti i suoi capitali nella misura media percentuale accreditata a tutti gli altri fondi assicurativi della Cassa. Saranno addebitate al fondo speciale le spese di amministrazione, per un ammontare che sarà stabilito annualmente dalla Cassa e sottoposte all'approvazione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 20.

Ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1923 la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali compilerà il bilancio tecnico del fondo speciale di cui all'art. 1 del presente regolamento, e ne darà comunicazione al Ministero delle finanze ed al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

I Ministeri delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro, in base alle risultanze del bilancio promuoveranno, entro un anno, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari per un aumento del contributo stabilito dall'art. 110 della legge o per un miglioramento nel trattamento di previdenza stabilito dal presente regolamento.

Art. 21.

Per tutto quanto non è specialmente contemplato dal presente regolamento, ed in particolare per quanto si riferisce alla liquidazione e pagamento delle pensioni ed assegni ed alle controversie nascenti dal presente regolamento fra la Cassa e gli esattori o loro dipendenti, si intendono richiamate le disposizioni dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603 e 27 ottobre, n. 1479, e relativi regolamenti.

Art. 22.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per quanto si riferisce al versamento del contributo ed all'anzianità di inscrizione per il diritto alle liquidazioni la decorrenza del regolamento si intende con effetto dal 1° gennaio 1923.

Roma, addì 23 giugno 1923.

D'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
TEOFILO ROSSI.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1541.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco tipo normale, e della polvere insetticida.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;
Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visto il R. decreto 3 novembre 1920, n. 1519;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco tipo normale e della polvere insetticida viene elevato nella seguente misura:

Estratto di tabacco:

latte da	1	Kg.	da L.	5.80	a L.	7.—
» »	2	»	» »	10.—	» »	13.50
» »	5	»	» »	22.—	» »	32.—
» »	10	»	» »	42.—	» »	62.—
» »	25	»	» »	100.—	» »	150.—

Polvere insetticida:

Sacchine da 10 Kg. da L. 6 a L. 10.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore il giorno 26 luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1923.
Speciali norme per la liquidazione dell'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manufatturiere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67, del 21 marzo 1923, col quale, in esecuzione della deliberazione presa dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, nell'adunanza plenaria dell'11 dicembre 1922, si ordinava la rescissione della convenzione in data 15 febbraio 1921 stipulata fra l'Istituto cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare e il Commissariato approvvigionamenti e consumi, e si affidava al sig. Ernesto Frumento l'incarico di procedere alla liquidazione della gestione dell'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manufatturiere:

Ritenuto che, posteriormente alla emanazione del cennato decreto Ministeriale, l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, venne, con R. decreto 4 marzo 1923, n. 552, affidata al Commissario straordinario per le ferrovie, il quale, pertanto, può essere utilmente incaricato anche della vendita delle merci di Stato che risultano tuttora in carico all'ufficio tecnico predetto;

Considerato che, in conseguenza di tale riduzione dei compiti della liquidazione, si rende non più necessaria l'opera del sig. Frumento, al quale può invece sostituirsi un funzionario dello Stato con l'incarico di procedere — sotto il controllo della Ragioneria generale dello Stato — all'accertamento e alla realizzazione dei crediti e alla estinzione delle passività, nonchè a quant'altro si attiene alla liquidazione stessa;

Decreta:

A decorrere dal 23 luglio 1923 l'alienazione delle merci di Stato tuttora esistenti presso l'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manufatturiere, è affidata al Commissario straordinario per le ferrovie.

Dalla stessa data il sig. Ernesto Frumento cessa dall'incarico di liquidatore dell'ufficio predetto, ed è in sua vece nominato il cav. rag. Riccardo Linari, direttore di ragioneria nelle Intendenze di finanza, al quale compete di provvedere — sotto il controllo della Ragioneria generale dello Stato — a tutte le altre operazioni di liquidazione, a norma e per gli effetti del decreto Ministeriale 12 gennaio 1923.

Roma, li 18 luglio 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1923.
Trasferimento alle dipendenze del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra del servizio di stralcio del Comitato centrale approvvigionamenti combustibili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093 che costituisce un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Ritenuta l'opportunità di trasferire alla dipendenza del Comitato predetto l'ufficio stralcio del Comitato centrale approvvigionamenti combustibili, ora dipendente dal Commissariato della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050, emanato per l'applicazione del predetto Atto Sovrano.

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1923 il Comitato liquidatore gestioni di guerra, istituito presso il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) assume anche il servizio di stralcio del Comitato centrale approvvigionamenti combustibili.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1923.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 ottobre 1905 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Mantova;

Visto l'elenco suppletivo compilato dal Ministero dei Lavori Pubblici; per rettificare le indicazioni contenute nell'elenco principale summenzionato relativamente allo sbocco ed ai territori attraversati da corsi d'acqua inscritti ai numeri 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 55 e per comprendere tra le acque pubbliche altri corsi d'acqua omessi nel su cennato elenco principale;

Visti gli atti della compiuta istruttoria effettuatasi mentre vigeva il Decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664 ed il relativo regolamento tecnico amministrativo approvato con Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Mantova ha dichiarato, con deliberazione in data 24 gennaio 1918, di aver preso atto dell'elenco suppletivo in parola; pubblicato nel n. 23 del Foglio Annunzi Legali della Provincia di Mantova in data 2 ottobre 1917;

Ritenuto che contro il cennato elenco vennero presentati otto ricorsi e cioè:

del Consorzio di Bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano avverso l'iscrizione di sedici corsi d'acqua;

di Mons. Antonio Besutti, Arciprete di Asola, contro l'iscrizione del Gambino di Asola e roggia Isorella;

dei signori Lodovico Rosati ed ing. Adolfo Casagrande in nome della marchesa Giovanna di Bagno, nata contessa d'Arco Chieppo Ardizzoni, contro l'iscrizione del Cavo delle Bertone;

dell'Amministrazione del conte Bonoris contro la iscrizione del Riofreddo Begotta e Bruser della roggia Guerriera, del Re di S. Brizio, e Re di Romana, della fossa dei Paloni del fossato Maestro, Gambarara e Gambararetta;

del Consorzio Irriguo dell'Isolo contro la iscrizione del Cavo dell'Isolo;

della Signora Ester Barberis vedova Tarzoli per se e figli minorenni contro l'iscrizione della Bocca Marengo;

della Signora Enrica Sabbioni in Borelli, per sè e per gli eredi Vagliani contro l'iscrizione del Cavo dell'Isoletto;

dell'ing. Giuseppe Moschini contro l'iscrizione della fossa Lunga e fossa Guerra, dello Scolo Orsini e fossa Nuova, della fossa del Maglio, della fossa Filippina, od Orsini e della Gambara e Gambararetta;

Considerato, in quanto all'opposizione del Consorzio dell'Agro Mantovano Reggiano, che essa è da respingere perchè la sostituzione ed il miglioramento degli scoli naturali delle acque esistenti nel territorio bonificato, mediante opere artificiali, non fa perdere il carattere di demanialità alle acque scorrenti sul territorio stesso, e non è da confondere la concessione di eseguire opere a fini igienici ed agricoli con la spettanza giuridica sulle acque, giacchè le acque di cui è oggetto il ricorso avendo le caratteristiche necessarie per essere utilizzate a scopi agricoli, devono ritenersi pubbliche e non di proprietà del Consorzio, il quale non ha che lo scopo di provvedere alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica e pertanto sono da mantenere in elenco il canale Emissario il Cavo Spazzacampagna, la fossetta Campolungo, il fosso Tenchellino, il fossato Marcido, lo scolo Rottazzo o Tragatto, la fossa Comune, lo scolo Dolo, il cavo Molino, il dugale Schiappa, il dugale Zanolo, il colatore Trigolaro, il dugale Sparati-Portiolo, il canale Suzzarese Golare, il dugale di Sotto ed il dugale di Mezzo;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni di monsignore A. Besutti, Arciprete di Asola, dei signori Lodovico Rosati ed Ing. Adolfo Casagrande nell'interesse della marchesa Giovanna Di Bagno, nata contessa d'Arco Chieppo Ardizzoni, del presidente del Consorzio dell'Isolo, nonchè della Signora Enrica Sabbioni in Borelli per sè e figl. Vagliani fu Federico Carlo, che le acque del Gambino d'Asola e roggia Isorella, quelle del cavo delle Bertone, quelle del cavo dell'Isolo e quelle del cavo dell'Isoletto erano già in passato considerate di ragione Camerale o Regie e cioè pubbliche, come è anche affermato nella relazione 14 novembre 1835 dell'Ing. Dari Luigi ed esse mantengono il loro insito carattere demaniale, col quale sono compatibili gli eventuali diritti d'uso che non vengono vulnerati con la inscrizione dei corsi d'acqua in elenco, anzi debitamente tutelati in base ai riconoscimenti eventualmente già intervenuti o che potranno intervenire a norma di legge; per cui i suddetti ricorsi devono essere respinti;

che se in altri elenchi di provincie limitrofe presentasi qualche sconcordanza rispetto a taluno dei corsi d'acqua su indicati che attraversa il territorio di più provincie, si dovrà provvedere adeguatamente per assicurare con appositi provvedimenti il carattere imprescindibile della demanialità del corso d'acqua nei vari territori provinciali.

Considerato in ordine al ricorso dell'amministrazione del conte Bonoris che esso è da respingere perchè a prescindere dalla circostanza sopra cennata del largo criterio di pubblicità già affermatosi in passato per le acque del Mantovano trattasi nel caso in esame di usi e non di proprietà, privata, come è anche confermato dalla domanda 6 ottobre 1917 presentata dalla ditta ricorrente alla R. Prefettura di Mantova, per il riconoscimento di detto diritto di uso e pertanto sono da mantenere in elenco il Riofreddo, Begotta e Bruser, la roggia Guerrieri, il Re di S. Brizio e Re di Romana, la fossa Paloni, il fossato Maestro, Gambarara e Gambararetta;

Considerato che analoghe osservazioni militano per la reiezione del ricorso della Signora Ester Barberis vedova Tazzoli per sè e figli minorenni, relativamente al corso di acqua denominato Bocca Marengo, alimentato dalla fossa di Pozzolo;

Considerato, infine, per quanto si riferisce al ricorso dell'Ing. Giuseppe Moschini che in detto reclamo si confonde il diritto di uso con quello di proprietà delle acque, laddove il primo è ammissibile e riconoscibile nei limiti di legge, mentre che il secondo non può sussistere sui corsi d'acqua controversi i quali rivestono i caratteri di indiscutibile demanialità e pertanto il ricorso in parola è da respingere, mantenendosi in elenco la fossa Lunga e Fossa Guerra, lo scolo Orsini e fossa Nuova, la fossa del Maglio, la fossa Filippina od Orsina e la Gambarara e Gambararetta;

Considerato che l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova nel testo allegato al presente Decreto è meritevole di approvazione, nulla, per altro restando mutato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese sia nell'elenco principale, che in quello suppletivo, e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Visti gli articoli 3 e 4 del Decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161 ed 1 a 3 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Udito il Consiglio Superiore delle Acque;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Publici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova, giusta l'unito esemplare, vistato d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova

N. B — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	Canale emissario e di allacciamento della Bonifica Mantovana Reggiana — Inf. al n. 1 dell'elenco principale approvato R. D. 22 dicembre 1915.	Po	Sermide, Carbonara, Borgofranco, Revere, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, S. Benedetto Po, Pegognaga, Gonzaga.	Dallo sbocco al confine con la provincia di Reggio Emilia.	Passa in provincia di Reggio Emilia e vi figura nell'elenco.
2	Cavo Spazzacampagna — Influente al n. 1.	Canale di allacciamento.	Moglia, S. Benedetto Po.	Tutto il suo corso	E' il n. 37 dell'elenco principale 22 dicembre 1905 qui riportato per cambiamento dopo il 1905.
3	Fossetta Campolungo — Inf. al n. 2.	Cavo Spazzacampagna.	S. Benedetto Po, Gonzaga.	Id.	E' il n. 36 id. id.
4	Fosso Tenchellino — Inf. al n. 2.	Id.	S. Benedetto Po, Moglia	Id.	
5	Fossato Marcido — Inf. al n. 1.	Canale di allacciamento.	Pegognaga, Gonzaga	Id.	E' il n. 36 id. id. erroneamente denominato Marciolo.
6	Scolo Rottazzo e Tragatto — Inf. al n. 1.	Id.	Gonzaga	Id.	E' il n. 49 id. id. ed è riportato per cambiamenti subiti dopo il 1905.
7	Fossa Comune — Inf. al n. 1.	Id.	Id.	Id.	E' il n. 42 id. id.
8	Scolo Dolo — Inf. al n. 1.	Id	Pegognaga	Id.	E' il n. 44 id. id.
9	Cavo Molino — Inf. al n. 1.	Id.	Id.	Id.	E' il n. 45 id. id.
10	Dugale Schioppa — Inf. al n. 1.	Id.	S. Benedetto Po	Id.	E' il n. 46 id. id.
11	Dugale Zanola — Inf. al n. 10	Dugale Schiappa.	Id.	Id.	E' il n. 47 id. id.
12	Colatore Trigolaro — Inf. al n. 1.	Canale di allacciamento.	Id.	Id.	
13	Dugale Sparati - Portiolo — Inf. al n. 12.	Trigolaro	S. Benedetto Po, Pegognaga.	Id.	E' il n. 55 id. id.
14	Canale Suzzarese - Golare — Inf. al n. 12.	Id.	Suzzara, Pegognaga	Id.	
15	Dugale di Sotto — Inf. al n. 14.	Suzzarese Golare	Suzzara	Id.	E' il n. 52 id. id.
16	Dugale di Mezzo — Inf. al n. 15.	Dugale di Sotto	Id.	Id.	E' il n. 53 id. id.
17	Dugale Valzelle — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Po per Burana	Magnocavallo	Id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
18	Fossetta Magnocavallo — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Po per Burana.	Magnocavallo	Tutto il suo corso	
19	Dugale Baccalari — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
20	Dugale di Borgofranco — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Id.	Borgofranco	Id.	
21	I Moglia — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Po per Burana e Felonica.	Sermide	Id.	
22	II Moglia — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
23	III Moglia — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Po per i canali di Burana e Felonica.	Id.	Id.	
24	Dugale Cisone. — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Po per canale di Burana.	Id.	Id.	
25	Dugale Giare — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
26	Dugale Occari — Inf. al n. 1 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
27	Lavacchiatore — Inf. al n. 4 dell'elenco principale.	Gnolo	Quistello	Id.	
28	Confine — Inf. al n. 9 dello elenco principale.	Fossalta Inferiore.	Sermide	Id.	
29	Lotto — Inf. al n. 9 dell'elenco principale.	Id.	Pieve di Coriano, Magnocavallo.	Id.	
30	Dugale Coazze — Inf. al n. 9 dell'elenco principale.	Fossalta Superiore.	Villapoma	Id.	
31	Dugale Sregge — Inf. al n. 19 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
32	Dugale Pradelle — Inf. al n. 19 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
33	Fossa Gorgadello — Inf. al n. 19 dell'elenco principale.	Id.	Pieve di Coriano	Id.	
34	Dugale di Pieve — Inf. al n. 19 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
35	Dugale Trentine — Inf. al n. 19 dell'elenco principale.	Id.	Revere	Id.	
36	Dugale Lavacollo — Inf. al n. 19 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
37	Dugale Tezze — Inf. al n. 19 dell'elenco principale.	Id.	Revere, Borgofranco	Id.	
38	Po Vecchio Cavone — Inf. al n. 49 dell'elenco principale.	Po Vecchio	Gonzaga	Id.	E' il n. 43 dell'elenco principale.
39	Fossa di S. Antonio — Inf. al n. 50 dell'elenco principale.	Fossa Begozza e Cascina.	Gonzaga, Suzzara	Id.	E' il n. 41 dell'elenco principale.
40	Scolo Cavata — Inf. al n. 56 dell'elenco principale.	Oglio	Marcaria, Acquanegra sul Chiese, Redondesco.	Id.	
41	Fossa Magna — Inf. al n. 73 dell'elenco principale.	Chiese	Asola, Casalmoro	Dallo sbocco al confine di Provincia.	Passa in provincia di Brescia e vi figura nell'elenco.
42	Gambino di Asola e Roggia Isorella — Inf. al n. 73 dell'elenco principale.	Id.	Asola, Casalmoro, Castel Goffredo.	Id.	Passa in provincia di Brescia, dopo di aver servito per un tratto di confine e vi figura nell'elenco.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
43	Gerola e Vaso Ressico — Inf. al n. 82 dell'elenco principale.	Vaso Gambino o Tarturo Rabbioso.	Castel Goffredo	Dallo sbocco al confine di Provincia	Passa in provincia di Brescia, dopo di aver servito per un tratto di confine e vi figura nell'elenco.
44	Fosso Paiolo — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Laghi di Mantova.	Mantova, Curtatone, Virgilio.	Tutto il suo corso	
45	Cavo Inferiore — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Mincio	Goito	Id.	
46	Cavo dell'Isola — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
47	Cavo dell'Isoletto — Inf. al n. 46.	Cavo dell'Isola	Id.	Id.	
48	Fossa Lunga e Fossa Guerra — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Parte in Mincio e parte in Re di Soana.	Porto Mantovano	Id.	
49	Re di Mapello (Canale della Torretta) Scolo Orsino e Fossa Nuova — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Lago Superiore di Mantova.	Porto Mantovano, Goito.	Id.	
50	Riofreddo Begotta Bruser — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Id.	Marmirolo, Porto Mantovano.	Id.	
51	Cavo Motta, Fissero Morto, Fisserino, Fisseretto — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Mincio	Roncoferraro	Id.	
52	Fossa del Maglio — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Id.	Goito	Id.	
53	Gambarello — Inf. al n. 91 dell'elenco principale.	Lago Superiore di Mantova.	Marmirolo, Porto Mantovano.	Id.	
54	Roggia Guerriera — Inf. al n. 53.	Gambarello	Id.	Id.	
55	Cavo delle Bertone — Inf. al n. 103 dell'elenco principale.	Naviglio di Goito e Scolo Budriaco.	Goito	Id.	
56	Fossa Filippina od Orsina — Inf. al n. 103 dell'elenco principale.	Naviglio di Goito	Goito, Porto Mantovano	Id.	
57	Scolo Budriaco — Inf. al numero 103 dell'elenco principale	Id.	Goito	Id.	
58	Bocca Marengo — Inf. al numero 106 dell'elenco principale.	Cavo Gancaitone	Marmirolo	Id.	
59	Cavo Superiore e Seriola Nuova — Inf. al n. 109 dell'elenco principale.	Cavo Baldassaro	Id.	Id.	
60	Bocca Lumagazzo — Inf. al n. 59.	Seriola Nuova	Id.	Id.	
61	Re di S. Brizio e Re di Romana — Inf. al n. 144 dell'elenco principale.	Re di Marmirolo	Id.	Id.	
62	Fossa di Paloni — Inf. al n. 114 dell'elenco principale.	Parcarello	Id.	Id.	
63	Fossato Maestro, Gambarara e Gambararetta — Inf. al n 114 dell'elenco principale.	Id.	Marmirolo, Porto Mantovano.	Id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
64	Condotto Olmazzo.	si spaglia	Porto Mantovano	Tutto il suo corso	
65	Fosso Gallo — Inf. ai nn. 117 e 126 dell'elenco principale.	Fossamana e Allegrezza.	Roverbella, Porto Mantovano, S. Giorgio.	Id.	
66	Dugale Tomba — Inf. al numero 117 dell'elenco principale.	Fossamana	Porto Mantovano, San Giorgio.	Id.	
	Fosso Chiozzo — Inf. al numero 119 dell'elenco principale.	Derbasco	Roncoferraro	Id.	
	Dugale Cavalletto — Inf. al n. 119 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
69	Fosso della Luna	Cava	Sustinente, Serravalle	Id.	
70	Canameletto — Inf. al n. 123 dell'elenco principale.	Fossetta Mantovana.	Ostiglia	Id.	
71	Condotto Guerrieri — Inf. al n. 70.	Canameletto	Serravalle	Id.	
72	Scolo Agnella — Inf. al numero 123 dell'elenco principale.	Fossetta Mantovana.	Ostiglia	Id.	
73	Scolo Naviglio — Inf. al numero 123 dell'elenco principale.	Fossa d'Ostiglia	Id.	Id.	
74	Scolo Allegrezza — Inf. al n. 124 dell'elenco principale.	Fissero	Roncoferraro	Id.	
75	Fosso Nuovo — Inf. al n. 74.	Allegrezza	Id.	Id.	
76	Fosso della Pila — Inf. al n. 124 dell'elenco principale.	Fissero	Id.	Id.	
77	Dugale di Governolo — Inf. al n. 124 dell'elenco principale.	Id.	Id.	Id.	
78	Scolo Zuli — Inf. al n. 124 dell'elenco principale.	Id.	Roncoferraro, Sustinente.	Id.	
79	Frassinara — Inf. al n. 78 .	Zuli	Sustinente	Id.	
80	Secchiarolo — Inf. al n. 125 dell'elenco principale.	Molinella	Roverbella	Id.	
81	Condotto di Susano — Inf. al n 125 dell'elenco principale.	Id.	Bigarello, Castel d'Ario	Id.	
82	Fossetta — Inf. al n. 81 . .	Condotto di Susano.	Castelbelforte, Bigarello	Id.	
83	Essere di Castelbelforte e Paradel — Inf. ai nn. 125 e 81 dell'elenco principale	Molinella e condotto di Susana.	Castelbelforte, Bigarello, Castel d'Ario.	Id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
84	Fossoldo — Inf. al n. 83 . .	Paradel	Castelbelforte, Bigarello	Tutto il suo corso .	
85	Scolo Grassana — Inf. al numero 125 dell'elenco principale.	Molinella	Bigarello	Id.	
86	Anguora — Inf. al n. 125 dell'elenco principale.	Id.	Villimpenta, Sustinente.	Id.	E' per breve tratto confine con la provincia di Verona e vi figura nell'elenco.
87	Pulfier Alto — Inf. al n. 126 dell'elenco principale.	Cavo Allegrezza	Roverbelia	Id.	
88	Marchesano — Inf. al n. 126 dell'elenco principale.	Id.	Castel d'Ario	Id.	
89	Seriola di Villagrossa — Inf. al n. 88.	Marchesano	Id.	Id.	
90	Palfier basso.	Si divide in canali d' irrigazione.	Roverbella	Id.	
91	Fosso Quagliotte	Id.	Roverbella, S. Giorgio	Id.	
92	Condotto di Roncoferraro e fosso del Ghisiolo — Inf. al n. 127 dell'elenco principale.	Tartaglione di mezzo.	Bigarello	Id.	
93	Scolo Gonzaga o Tartaglioncella — Inf. al n. 127 dell'elenco principale.	Tartaglione basso.	Roncoferraro	Id.	
94	Dugale di Roncoferraro . .	Finisce in canale d'irrigazione.	Id.	Id.	
95	Cornavola — Inf al n. 131 dell'elenco principale.	Gabaldone	Villimpenta	Dallo sbocco al confine di Provincia.	Passa in provincia di Verona e vi figura nell'elenco.
96	Merlongola — Inf. al n. 131 dell'elenco principale.	Id.	Castel d'Ario	Tutto il suo corso	
97	Cavo Madama — Inf. al numero 132 dell'elenco principale.	Tartaro	Serravalle, Ostiglia	Id.	
98	Fossa Cavriane — Inf. al numero 97.	Cavo Madama	Ostiglia	Id.	
99	Scolo Gelmino — Inf. al numero 132 dell'elenco principale.	Tartaro	Id.	Id.	
100	Dugale S. Giovanni e S. Maria dei Porci, Carossa o S. Sebastiano, Mantovano e Córreggioli.	Cavo S. Stefano	Id.	Tutti i tratti scorrenti in Provincia.	Passano per brevi tratti in provincia di Rovigo e vi figurano nell'elenco.
101	Fossoldino — Inf al n. 134 dell'elenco principale.	Tione	Castel d'Ario	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine.	E' per breve tratto confine con la provincia di Verona e vi figura nell'elenco.
102	Essere di Casteldario — Inf. al n. 101.	Fossoldino	Id.	Id.	Id.
103	Condotto Fontana — Inf. al n. 101.	Id.	Id.	Tutto il suo corso	

Indice alfabetico con l'indicazione del Distretto toccato o attraversato dal corso d'acqua.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	DISTRETTI toccati od attraversati
	A		
86	Anguora	Molinella	Ostiglia
72	Agnella (scolo)	Fossetta Mantovana	Ostiglia
74	Allegrezza (scolo)	Fissero	Mantova
	B		
19	Baccalari (dugale)	Po per Burana	Sermide
50	Begotta Bruser Riofreddo	Lago superiore di Mantova	Mantova
55	Bertone (cavo delle)	Naviglio di Goito e scolo Budriaco	Volta Mantovana
58	Bocca Marengo	Cavo Gamaitone	Mantova
20	Borgofranco (dugale di)	Po per Burana	Revere
50	Bruser Riofreddo Begotta	Lago superiore di Mantova	Mantone
57	Budriaco (scolo)	Naviglio di Goito	Volta Mantovana
	C		
3	Campolungo (fossetta)	Cavo Spazzacampagna	Gonzaga
70	Canameletto	Fossetta Mantovana	Ostiglia
100	Carossa o S. Sebastiano	Cavo S. Stefano	Id.
68	Cavalletto (dugale)	Derbasco	Mantova
40	Cavata (scolo)	Oglio	Bozzolo-Canneto sull'Oglio
38	Cavone Po vecchio	Po vecchio	Gonzaga
98	Cavriane (fosso)	Cavo Madama	Ostiglia
67	Chiozzo (fosso)	Derbasco	Mantova
24	Cisone (dugale)	Po per Burana	Sermide
30	Coazze (dugale)	Fossalta Superiore	Revere
7	Comune (fossa)	Canale d'allacciamento	Gonzaga
28	Confine	Fossalta inferiore	Sermide
95	Cornavola	Gabaldone	Ostiglia
100	Correggioli e Mantovano	Cavo S. Stefano	Id.
	D		
8	Dolo (scolo)	Canale di allacciamento	Gonzaga
	E		
1	Emissario (canale) e allacciamento	Po	Sermide-Revere-Gonzaga
83	Essere di Castelforte e Paradel	Molinella	Mantova
102	Essere di Casteldario	Fossoldino	Id.
	F		
56	Filippina od Orsina (fossa)	Naviglio di Goito	Mantova-Volta Mantovana
51	Fissero morto, Fisserino, Fisseretto, cavo Motta	Naviglio di Goito-Mincio	Mantova
51	Fisseretto	Id.	Id.
51	Fisserino	Id.	Id.
103	Fontana (condotto)	Fossoldino	Id.
82	Fossetta	Condotto di Susano	Id.
84	Fossolda	Paradel	Id.
101	Fossoldino	Tione	Id.
79	Frassinara	Zuij	Ostiglia
	G		
65	Gallo (fosso)	Fossamano e Allegrezza	Mantova
63	Gambarara e Gambararetta, fossato Maestro	Parcarello	Id.
63	Gambararetta	Id.	Id.
53	Gambarello	Lago superiore di Mantova	Id.
42	Gambino di Asola e roggia Isorella	Chiese	Asola
	I		
45	Inferiore (cavo)	Mincio	Volta Mantovana
46	Isola (cavo dell')	Id.	Id.
47	Isoletto (cavo dell')	Cavo dell'Isola	Id.
42	Isorella (roggia) Gambino dell'Asola	Chiese	Asola
	L		
27	Lavacchiatore	Gnolo	Revere
36	Lavacollo (dugale)	Fossalta Superiore	Id.
29	Lotto	Id.	Sermide-Revere
60	Lumagazzo (bocca)	Seriola Nuova	Mantova
69	Luna (fosso della)	Cava	Ostiglia
48	Lunga (fossa) e fossa Guerra	Mincio e Re di Soana	Mantova

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	DISTRETTI toccati od attraversati
	M		
97	Madama (cavo)	Tartaro	Ostiglia
63	Maestro (fossato) Gambarara e Gambararetta	Parcarello	Mantova
52	Maglio (fossa del)	Mincio	Volta Mantovana
41	Magna (fossa)	Chiese	Asola
18	Magnocavallo (fossetta)	Po per Burana	Sermide
100	Mantovano e Correggioli	Cavo S. Stefano	Ostiglia
88	Marchesano	Cavo Allegrezza	Mantova
5	Marcido (fossato)	Canale di allacciamento	Gonzaga
96	Merlangola	Gabaldone	Mantova
16	Mezzo (dugale di)	Dugale di sotto	Gonzaga
21	Moglia (I)	Po per Burana	Sermide
22	Moglia (II)	Id.	Id.
23	Moglia (III)	Id.	Id.
9	Molino (cavo)	Canale di allacciamento	Gonzaga
51	Motta (cavo), Fissero morto, Fisserino, Fisseretto	Mincio	Mantova
	N		
73	Naviglio (scolo)	Fossa d'Ostiglia	Ostiglia
49	Nuova (fossa) e scolo Orsino Re di Mapello	Lago superiore di Mantova	Mantova Volta Mantovana
59	Nuova (seriola) e cavo superiore	Cavo Allegrezza	Mantova
75	Nuovo (fosso)	Allegrezza	Id.
	O		
26	Occari (dugale)	Po per Burana	Sermide
61	Olmazzo (condotto)	Spaglia	Mantova
56	Orsina (fossa) e Filippina	Naviglio di Goito	Mantova-Volta Mantovana
49	Orsino (scolo) e fossa Nuova Re di Mapello	Lago superiore di Mantova	Id.
	P		
44	Paiolo (fosso)	Laghi di Mantova	Mantova
87	Palfier alto	Cavo Allegrezza	Id.
90	Palfier basso	si divide in canali d'irrigazione	Id.
92	Paloni (fossa dei)	Parcarello	Id.
83	Paradel, Essere di Castelbelforte	Molinella	Id.
34	Pieve (dugale di)	Fossalta superiore	Revere
76	Pila (fossa della)	Fissero	Mantova
38	Po Vecchio, Cavone	Po vecchio	Gonzaga
13	Portiolo (dugale) Sparati	Trigolaro	Id.
32	Pradelle (dugale)	Fossalta superiore	Revere
	Q		
91	Quagliotte (fosso)	si divide in canali d'irrigazione	Mantova
	R		
61	Re di Brizio e Re di Romana	Re di Marmirolo	Mantova
49	Re di Mapello (canale della Torretta) scolo Orsini e Fossa nuova	Lago superiore di Mantova	Mantova-Volta Mantovana
50	Rifreddo, Begotta Bruser	Id.	Mantova
94	Roncoferraro (dugale di)	si divide in canali d'irrigazione	Id.
92	Roncoferraro (condotta di) e fosso del Ghisiolo	Tartagliona di mezzo	Id.
6	Rottazzo (scolo) e Tragatto	Canale di allacciamento	Gonzaga
	S		
39	S. Antonio (fossa di)	Fossa Begozza e Cascina	Gonzaga
100	S. Giovanni (dugale), S. Maria dei Porci, Carossa e S. Sebastiano Mantovano e Correggioli	Cavo S. Stefano	Ostiglia
100	S. Maria dei Porci	Id.	Id.
100	S. Sebastiano	Id.	Id.
10	Schiappa (dugale)	Canale di allacciamento	Gonzaga
80	Secchiarolo	Molinella	Mantova
15	Sotto (dugale di)	Suzzarese-Golare	Gonzaga
13	Sparati Portiolo (dugale)	Trigolaro	Id.
2	Spazzacampagna (cavo)	Canale di allacciamento	Id.
31	Stregge (dugale)	Fossalta superiore	Revere
59	Superiore (cavo) Seriola Nuova	Cavo Baldassaro	Mantova
81	Susano (condotto di)	Molinella	Id.
14	Suzzarese (canale) Golare	Trigolaro	Gonzaga

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	DISTRETTI toccati od attraversati
	T		
93	Tartaglioncello o scolo Gonzaga	Tartagliona bassa	Mantova
4	Tenchellino (fosso)	Cavo Spazzacampagna	Gonzaga
37	Tezze (dugale)	Fossalta superiore	Revere
66	Tomba (dugale)	Fossamana	Mantova
6	Tragatto o scolo Rottazzo	Canale di allacciamento	Gonzaga
35	Trentine (dugale)	Fossalta superiore	Revere
12	Trigolaro (colatore)	Canale di allacciamento	Gonzaga
	V		
17	Valzelle (dugale)	Po per Burana	Sermide
43	Vaso Ressico e Gerola	Vaso Gambino	Asola
89	Villagrossa (seriola di)	Marchesano	Mantova
	Z		
11	Zanolo (dugale)	Dugale Schiappa	Gonzaga
78	Zuli (scolo)	Fissero	Mantova-Ostiglia

Visto: d'ordine di S. M. il Re
come da Decreto in data 4 febbraio 1923
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:
CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1923.

Trasferimento alle dipendenze del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra del servizio inerente alla liquidazione della gestione dei piroscafi requisiti e noleggiati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 7 agosto 1920 n. 1093, che sopprime la giunta esecutiva del Comitato interministeriale istituita per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e costituisce un comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050, emanato per l'applicazione del predetto Atto Sovrano;

Visti i decreti interministeriali 31 maggio 1915, che istituisce l'ufficio speciale dei conti dei piroscafi requisiti e noleggiati e 19 luglio 1919, che sopprime il detto ufficio e ne aggrega le attribuzioni alla Direzione generale dei servizi amministativi del Ministero della marina;

Ritenuta la necessità di affidare al Comitato liquidatore la trattazione di tutti gli affari relativi alla continuazione della liquidazione dei piroscafi requisiti e noleggiati per conto dei Ministeri della marina, della guerra, delle finanze, degli approvvigionamenti, dell'agricoltura e delle colonie, precedentemente trattati dalla nominata Direzione generale.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1923 il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, istituito presso il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) assume anche il servizio inerente alla liquidazione della gestione dei piroscafi requisiti e noleggiati per conto dei Ministeri della marina, della guerra, degli approvvigionamenti, delle finanze, dell'agricoltura e delle colonie.

Art. 2.

Per il passaggio alla Ragioneria generale dello Stato degli uffici e del personale che si occupano attualmente del servizio di liquidazione, indicato nel precedente articolo, si osservano le norme stabilite all'art. 8 del decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Rettifica d'intestazione.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale 2ª emissione n. 692 di L. 6800 è stato erroneamente intestato a Peirce Laura-Agata fu Giorgio, minore emancipata, sotto la curatela del marito Bianchi Adriano con usufrutto vitalizio ad Astori Rosalia di Giuseppe ved. Peirce, mentre doveva intestarsi a Peirce Agata, Annetta-Maria, comunemente detta Laura e il resto come sopra.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1923, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica di intestazione.

Roma, 23 luglio 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di febbraio 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	—	49,610	31,222	18,388	235,962	212,750
Mesi precedenti	—	60,349	30,617	29,732	308,387	229,166
Somme totali dell'anno in corso	—	109,959	61,839	48,120	544,349	441,916
Anni 1876-1922	11,037	25,373.573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,483,532	18,115,882	7,367,650	118.770,143	91,202,564

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	210,847,547 55	—	210,847,547 55	221,015,400 70	—
Mesi precedenti	268,256,460 70	—	268,256,460 70	244,456,197 73	13,632,409 82
Somme totali dell'anno in corso	479,104,008 25	—	479,104,008 25	465,471,598 43	—
Anni 1876-1922	31,157,328,332 45	1,659,563,803 73	32,816,892,136 18	24,182,604,369 35	8,634,287,766 83
Somme complessive	31,636,432,340 70	1,659,563,803 73	33,295,996,144 43	24,648,075,967 78	8,647,920,176 65

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti smarriti prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	—	550	182	368	2,449	2,019
Mesi precedenti	—	660	92	568	2,970	2,197
Somme totali dell'anno in corso	—	1,210	274	936	5,419	4,216
Anni 1915-1922	385	48,731	12,839	35,892	168,395	147,436
Somme complessive	385	49,941	13,113	36,828	173,814	151,652

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	1,860,778 62	—	1,860,778 62	1,588,042 31	272,736 31
Mesi precedenti	2,490,522 15	—	2,490,522 15	1,794,431 49	696,090'66
Somme totali dell'anno in corso	4,351,300 77	—	4,351.300 77	3,382,473 80	968,826,97
Anni 1915-1922	104,075,911 39	2,027,876 53	106.103.787 92	82,277,686 76	23,826,101 16
Somme complessive	108,427,212 16	2,027,876 53	110,455,088 69	85,660,160 56	24,794,928 13

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di febbraio	1,674	1,189	385	2,067	4,657,468 53	2,806	3,315.931 03	1,341,537 50
Mesi precedenti	1,803	1,241	562	2,411	4,132,107 96	2,778	3,109,724 02	1,022,383 94
Somme totali dell'anno in corso	3,377	2,430	947	4,778	8,789,576 49	5,584	6,425,655 05	2,363,921 44
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive	335,946	210,778	125,168	1,663,240	1,095,271,864 56	2,397,777	1,028,527,943 24	66,743,921 32

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di febbraio	669	2,831,224 80
Mesi precedenti	1,095	8,047,258 58
Somme dell'anno in corso	1,764	10,878,483 38
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	529,702	947,322,702 27

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di febbraio	132
Mesi precedenti	181
Somma dell'anno in corso	313
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva	4,669,395

Rimasti in corso N. 195,026

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di febbraio	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di febbraio	3,810	17,390,429 25
Mesi precedenti	3,711	18,418,242 58
Somme dell'anno in corso	7,521	35,808,671 83
Anni 1890-1922	1,913 005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,920,526	4,894,111,097 42

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.